



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Direzione Generale**  
Rischi Sanitari ed Epidemiologia Ambientale

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 08054601555 Fax 0805460150  
E-mail: [l.bisceglia@arpa.puglia.it](mailto:l.bisceglia@arpa.puglia.it)

Bari, 23.05.2009

## COMUNICATO STAMPA DI ARPA PUGLIA

In riferimento alle notizie pubblicate oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno, cronaca di Lecce ( pag.3) nell'articolo firmato da Danilo Lupo, si precisa quanto segue:

Il problema del riuso dei fanghi in agricoltura è notoriamente complesso e deve essere valutato pesando gli effetti benefici dovuti da un lato alla immissione di sostanze organiche nel suolo ( che rappresenta una efficiente mitigazione della desertificazione indotta dai mutamenti climatici) dall'altro all'evidente impatto ambientale negativo indotto dall'inoltro verso altri contesti ambientali degli stessi fanghi .

E' opportuno a questo punto sintetizzare lo stato delle normative in due importanti contesti di riferimento, U.S.A. e Unione Europea. Negli USA l'E.P.A ( l'Agenzia per la Protezione Ambientale) il 23 dicembre 1999 propose una regola per l'uso dei fanghi in agricoltura che definiva un valore soglia di 300 ng/kg peso secco di diossine espresse in TEQ. Il 17 ottobre 2003, dopo un ampio coinvolgimento della comunità scientifica e un rapporto del luglio 2002 del National Research Council, l'E.P.A. decise di non definire alcuna soglia per le diossine per i fanghi dei depuratori urbani. " Dopo cinque anni di studio, inclusa una valutazione da parte di un panel di esperti, l'Agenzia ha determinato che le diossine provenienti da questa fonte non rappresentano un rischio significativo né per la salute umana né per l'ambiente".

L'Unione Europea ha prodotto un Documento di Lavoro sui Fanghi ( Terza Bozza, Aprile 2000) che proponeva un valore soglia di diossine ( espresse in TEQ) pari a 100 ng/kg peso secco per il riuso dei fanghi in agricoltura. Si tratta quindi di un documento di lavoro e non di una direttiva. Non è vero quindi quanto riportato nell'articolo relativamente a un mancato recepimento da parte italiana di una direttiva europea. L'Italia non poteva e non può recepire una direttiva che non esiste, dato che il documento di lavoro è rimasto a livello di semplice bozza interna. Non c'è quindi in Europa una norma che fissi un valore soglia di diossine al di sopra della quale sia proibito l'uso dei fanghi in agricoltura. Scientificamente, il documento già citato del National Research Council ( una commissione della National Academy of Sciences, composta dai maggiori esperti delle principali università americane) dimostrò come anche un uso massiccio e di lunga durata ( oltre 10 anni) di fanghi contenenti valori "alti" di diossine ha un effetto modesto sulle concentrazioni di diossine nel suolo ( che quindi rimangono al di sotto della soglia prevista per le aree residenziali: 10 ng/kg) e irrilevante sulla vegetazione.

Inquadrato quindi il problema nella sua dimensione scientifica e normativa, le attività di monitoraggio effettuate da Arpa Puglia devono essere collocate nella funzione propriamente tecnico-scientifica dell'Agenzia. In piena sinergia con Università e CNR abbiamo effettuato, come d'altra parte correttamente riporta l'articolo, la misura di diossine nei fanghi di diversi depuratori riscontrando valori nei fanghi del depuratore di Melendugno più alti rispetto agli altri fanghi valutati. Date le nostre funzioni di agenzia per la protezione ambientale, abbiamo trasmesso i risultati alla Provincia e all'Acquedotto Pugliese, esprimendo la nostra valutazione ( non una prescrizione, data l'assenza di norme) cautelativamente negativa rispetto al riuso in agricoltura. D'altra parte già da tempo il riuso non era effettuato per decisione propria del gestore.

La "governante" ambientale è un processo difficile che include tutti i portatori d'interessi legittimi. Ciascuno (enti pubblici, imprese, associazioni, stampa) dovrebbe avere un livello di responsabilità nei confronti della comunità da tutelare. La trasparenza è certamente un requisito fondamentale, ma l'uso distorto di notizie ( soprattutto nei titoli degli articoli) determina certamente un ingiustificato allarmismo che può essere alla base non solo di un danno economico territoriale ( che, come tale, non è di competenza dell'Agenzia da me diretta) ma anche di una percezione soggettiva del rischio patologica nei cittadini tale da rappresentare una condizione psicologicamente rilevante nella frazione di soggetti socialmente e culturalmente vulnerabili. Da parte di Arpa, quindi, né allarme, né preoccupazione.

Bari, 23 maggio 2009

Prof. Giorgio Assennato